

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Rimessa in vigore e modifica del 30 agosto 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010 e del 6 dicembre 2012<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, sono rimessi in vigore.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Art. 19 cfr. 19.4* Sviamento indebito della clientela; doveri del lavoratore

19.4 Durante i primi 6 mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro la lavoratrice non può né direttamente né indirettamente fornire indicazioni di se stesso, alla clientela finora servita, in riferimento al nuovo rapporto di lavoro e l'ubicazione. Per indicazioni alla clientela precedente s'intendono in particolare inserzioni ed altri mezzi pubblicitari, qualora contengano una fotografia della lavoratrice. Anche le comunicazioni su piattaforme internet come ad es. Facebook o Twitter non sono ammesse, indipendentemente dal fatto che vi sia pubblicata una foto della lavoratrice o meno.

*Art. 20 cfr. 20.2* Sviamento indebito della clientela; doveri del datore di lavoro

20.2 Durante i primi 6 mesi dopo l'assunzione di un nuovo lavoratore, il datore di lavoro non può né direttamente né indirettamente fornire informazioni ai clienti precedente del nuovo rapporto di lavoro o l'ubicazione. Per indicazioni alla clientela precedente s'intendono in particolare inserzioni ed altri mezzi pubblicitari, qualora contengano una fotografia della lavoratrice. Anche le comunicazioni su piattaforme internet come ad es. Facebook o Twitter non sono ammesse, indipendentemente dal fatto che vi sia pubblicata una foto della lavoratrice o altro.

<sup>1</sup> FF 2010 2675, 2012 9009

*Art. 28 cfr. 28.1* Durata e attribuzione delle vacanze

28.1 Per ogni anno d'attività il lavoratore ha diritto ai seguenti giorni di vacanza pagati:

- Lavoratore fino a 20 anni compiuti: 5 settimane
- Lavoratore dopo i 20 anni compiuti: 4 settimane
- Lavoratore a partire dal 5 anni compiuti nella stessa azienda dopo formazione conclusa: 5 settimane

*Art. 40 cfr. 40.3* Salario di base

40.3 Ai sensi dell'articolo 39.1 la lavoratrice qualificata ha diritto a un salario di base mensile di

- 3600.– franchi
- 3700.– franchi (dal 1° settembre 2014) e
- 3800.– franchi (dal 1° settembre 2015).

Per un massimo di 12 mesi dopo l'apprendistato, è consentito concordare con le ex apprendiste (tirocinio di 3 anni) un salario con una riduzione di 400 franchi, per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato (il netto delle prestazioni) di

- 9000.– franchi
- 9250.– franchi (dal 1° settembre 2014) e
- 9500.– franchi (dal 1° settembre 2015).

Con le ex apprendiste (tirocinio di 3 anni), nel 2. anno di servizio dopo il tirocinio è consentito concordare un salario con una riduzione di 200 franchi per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato (il netto delle prestazioni) di

- 9000.– franchi
- 9250.– franchi (dal 1° settembre 2014) e
- 9500.– franchi (dal 1° settembre 2015).

Se questa riduzione è prevista nel 2. anno di servizio dopo tirocinio, la datrice di lavoro è tenuta a concedere alla lavoratrice tre giorni pagati di formazione continua.

Con le lavoratrici che riprendono il lavoro dopo un'interruzione di almeno 1 anno, durante i primi 12 mesi di servizio nei quali sono nuovamente attive come parrucchiere, è consentito concordare un salario con una riduzione di 400 franchi per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato (il netto delle prestazioni) di

- 9000.– franchi
- 9250.– franchi (dal 1° settembre 2014) e
- 9500.– franchi (dal 1° settembre 2015).

Terminati questi 12 mesi dopo la ripresa del lavoro, non è più consentita alcuna trattenuta.

In caso di dipendenti a tempo parziale il fatturato minimo da realizzare è calcolato in proporzione al livello occupazionale.

*Art. 43 cfr. 43.1* Assicurazione indennità di malattia (prestazioni in base alla Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA)

43.1 Il datore di lavoro stipula per i lavoratori soggetti ad assicurazione – compreso i lavoratori a tempo parziale – un'assicurazione indennità di malattia. La dipendente deve informare senza indugio il suo datore di lavoro delle proprie assenze. In mancanza di altro accordo, deve presentare un certificato medico non oltre il 3. giorno di assenza.

*Art. 49 cfr. 49.3* Commissione paritetica nazionale

49.3 Alla CPN spettano in particolare i seguenti compiti:

- a. controlla l'applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende; può anche richiedere, che le vengano spedite per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati, dei documenti giustificativi (con tratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc); gli interessati sono obbligati a trasmetterli;
- b. se riscontra che un datore di lavoro non paga le prestazioni dovute a un lavoratore o non concede i giorni liberi pagati, lo diffida a provvedervi immediatamente;
- c. è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all'articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l'esazione per via legale;
- d. è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti ai tribunali i diritti comuni di cui all'articolo 54;
- e. informa sul tenore del contratto collettivo di lavoro e ...; in caso di divergenze d'opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa cerca di mediare.

### III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

30 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

